SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 1965

(29ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIETROMA

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili » **(1332)** (*D'iniziativa dei deputati Sabatini ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE . . *Pag.* 337, 340, 341, 346, 347, 348, 351, 353, 357, 358, 359
AJROLDI . . . 343, 348, 349, 351, 357, 358, 359
ANGELINI, *relatore* . 338, 340, 345, 347, 348, 352, 353, 356
CAROLI 351, 352
GRAMEGNA 339, 346
GULLO 358
KUNTZE 344, 356, 357, 358
MAGLIANO 349, 351
MARIS . 343, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 354, 356
NICOLETTI 347, 351
OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 339, 340, 346, 347, 350, 351, 352, 356, 358
PACE 353, 358
PAFUNDI 344, 345, 348, 349, 350
PINNA 345, 346, 347, 348, 350
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . 343, 345, 347, 348, 349, 353, 354
SAND 352

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Angelini Armando, Azara, Berlingieri, Caroli, Gramegna, Grassi, Gullo, Kuntze, Magliano Giuseppe, Maris, Martinez, Monni, Nicoletti, Pace, Pafundi, Pinna, Sand e Schietroma.

Intervengono il Ministro di grazia e giustizia Reale ed il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Oliva.

BERLINGIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Sabatini ed altri: « Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili » (1332) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Sabatini, Colleoni, Ceruti Carlo, Cengarle, Galli, Buzzi, De Zan,

Cavallari Nerino, Gitti, Borra, Bianchi Gerardo, Biaggi Nullo, Toros e Colombo Vittorino: « Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico agli onorevoli colleghi che il Presidente del Senato, accogliendo la richiesta formulata dalla Commissione, ha disposto il trasferimento del disegno di legge dalla sede referente a quella deliberante.

Comunico altresì agli onorevoli colleghi che nei giorni scorsi è giunto dalla Camera dei deputati un « messaggio » contenente alcune correzioni da apportare al testo già stampato del disegno di legge che ci accingiamo ad esaminare. Le correzioni, di semplice carattere formale e di coordinamento, riguardano l'articolo 16 e, per conseguenza, gli articoli 13 e 14.

In particolare nell'articolo 16 l'espressione: « La presente legge entra in vigore il », è sostituita dalla seguente: « La presente legge ha effetto dal ».

Nell'articolo 13, primo comma, l'espressione: « per un triennio dall'entrata in vigore della presente legge », è sostituita dalla seguente: « per un triennio dalla data in cui ha effetto la presente legge ».

Nell'articolo 14, primo comma, l'espressione: « entro tre anni dalla data di vigore della presente legge », è sostituita dalla seguente: « entro tre anni dalla data in cui ha effetto la presente legge ».

In conseguenza di ciò la Commissione giustizia dovrà ora pronunziarsi sul testo del disegno di legge quale risulta dallo stampato n. 1332 integrato dalle correzioni che ho ora illustrato.

Dichiaro quindi aperta la discussione generale.

A N G E L I N I . *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, il disegno di legge oggi al nostro esame è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento dopo una approfondita discussione, che ha occupato ben quattro sedute, nel corso della quale — come risulta dagli atti ufficiali che ho ritenuto mio dovere consultare — le singole disposizioni sono state esaminate e studiate veramente nel massimo dettaglio.

Come è noto, l'industria delle macchine utensili è un ramo della produzione meccanica, il quale occupa una posizione chiave ai fini dello sviluppo dell'intera produzione industriale e, in ispecie, ai fini di un rapido incremento della produttività del lavoro. Il presente provvedimento, che riveste una importanza evidentemente notevole, è inteso pertanto ad istituire per le macchine utensili anche nel nostro Paese, come già è stato fatto in Francia nel 1951, un regime di pubblicità simile a quello previsto nell'articolo 1524 del Codice civile, al fine di consentire finanziamenti garantiti dalle macchine stesse: esso prevede, infatti, la possibilità di dare alle macchine uno statuto giuridico speciale, applicando su di esse in modo permanente un « contrassegno », per cui chiunque intenda comperare la macchina o, altrimenti, entrare in negoziato col suo possessore potrà fare ricorso ad un registro indicato nello stesso contrassegno, ove sarà agevole ricostruire se sulla macchina incidano parti di riservato dominio, privilegi, o se essa si trovi presso il detentore a titolo di locazione.

In particolare, l'articolo 1 stabilisce che chiunque intenda vendere con riserva di proprietà o con pagamento rateale o differito, oppure locare con diritto di opzione o con patto di trasferimento della proprietà al conduttore per effetto del pagamento dei canoni, macchine utensili nuove di prezzo non inferiore a lire 500.000, sempre che intenda avvalersi dei benefici della legge, deve applicare sulla macchina stessa un contrassegno recante tutti gli elementi all'uopo necessari, e cioè: l'indicazione del nome del venditore o locatore, del tipo di macchina, del numero di matricola della stessa, dell'anno di fabbricazione e del Tribunale nella cui circoscrizione viene stipulato il contratto.

L'articolo 2 dispone poi che le macchine contrassegnate devono essere vendute o locate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ed il venditore o il locatore devono consegnare alla controparte un certificato di origine dal quale risultino i nomi dei contraenti, le condizioni di vendita e le clausole contrattuali.

Gli articoli dal 3 al 9 prevedono quindi le modalità relative ai contratti di cui trattasi, alla loro registrazione e trascrizione, nonchè l'emanazione di un decreto che determinerà (articolo 4) le caratteristiche, il prezzo, le modalità per l'applicazione del contrassegno, eccetera. Gli articoli dal 10 al 14 contemplano tutta una serie di disposizioni atte a dare, a titolo permanente, uno statuto giuridico adatto al meccanismo del finanziamento per la ripresa del settore delle macchine utensili che, come è noto, sta attraversando un periodo oltremodo difficile.

L'articolo 15 stabilisce inoltre le sanzioni per chiunque alteri, cancelli o renda irriconoscibile il contrassegno apposto sulla macchina ovvero alteri il certificato di origine, nonchè per chiunque ometta di farlo ripristinare entro il termine di trenta giorni o di darne comunicazione al cancelliere del Tribunale indicato nel contrassegno stesso.

L'articolo 16 prevede infine che la presente legge entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto previsto all'articolo 4.

Per i motivi precedentemente esposti e non avendo rilevato nel corso dell'esame, che per mio conto ho ritenuto di dover fare, dei singoli articoli la necessità di alcuna modificazione, ritengo che il disegno di legge in questione possa essere senz'altro approvato nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

Invito, pertanto, la Commissione a voler dare ad esso senza indugio il suo voto favorevole.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.* Con il permesso dell'onorevole Ministro di grazia e giustizia, per l'interesse vivissimo che il Ministero dell'industria e del commercio porta alla approvazione del presente provvedimento, desidererei fare alcuni rilievi al riguardo.

In primo luogo, nel ringraziare il senatore Angelini per la sua favorevole relazione, vorrei assicurarlo che il disegno di legge è stato oggetto di un approfondito esame anche attraverso il lavoro di un Comitato ristretto, che ne ha fatta una elaborazione accurata e minuziosa, tenendo presente la preoccupazione di non creare, pur nell'ottima intenzione di offrire uno strumento adatto al commercio delle macchine utensili, una sovrastruttura giudiziaria e burocratica tale da spaventare, per così dire, con le sue formalità i compratori potenziali delle macchine stesse. È evidente però che, nonostante l'intenzione di ridurre al minimo il volume delle pratiche burocratiche da svolgere, è stato necessario prevedere un minimo di servizio di cancelleria poichè altrimenti non sarebbe stato possibile conseguire la voluta pubblicità.

Era necessario d'altra parte, per facilitare questo commercio, creare un grado di certezza del diritto che tutelasse il venditore o il locatore delle macchine dal pericolo di perdere le garanzie del proprio credito, non solo nel caso della vendita con riserva di proprietà, ma anche in quello del collocamento delle macchine attraverso il contratto di locazione con diritto di opzione, o con patto di trasferimento della proprietà per effetto del pagamento dei canoni.

Non mi rimane, quindi, che pregare la onorevole Commissione di voler approvare, se possibile integralmente, il disegno di legge, data l'urgenza che esso riveste e l'ansia con la quale la sua entrata in vigore è attesa dai produttori di questo settore, che è in grave crisi di congiuntura. Il provvedimento in esame, infatti, contribuirà notevolmente (a mio avviso) alla ripresa di questo importante settore economico, assumendo un particolare rilievo nell'attuale difficile momento.

G R A M E G N A . Sono favorevole alla approvazione del disegno di legge: vorrei soltanto fare una osservazione. Ritengo cioè che sia necessario specificare con esattezza nel testo stesso del provvedimento che il contrassegno recante tutti gli elementi del caso deve essere applicato in maniera chiara e visibile in un punto stabilito della macchine per rendere il più facile possibile la conoscenza, da parte degli acquirenti della stessa, dell'esistenza di eventuali privilegi. È alquanto improbabile, a mio avviso, infatti, che — specialmente nelle regioni di

montagna — l'interessato si sposti dal suo paese per andare ad informarsi presso la cancelleria del Tribunale competente se sulla macchina vi sia o meno un qualsiasi privilegio da parte di chicchessia!

P R E S I D E N T E . La questione è stata già prevista. All'articolo 1, infatti, è detto che il contrassegno deve essere applicato « in una parte essenziale e ben visibile della macchina ».

A N G E L I N I , *relatore.* Mi pare opportuno rilevare che già il Codice civile all'articolo 2762, sotto il titolo « Privilegio del venditore di macchine » stabilisce: « Chi ha venduto macchine per un prezzo superiore a lire trentamila ha privilegio per il prezzo non pagato sulle macchine vendute e consegnate, anche se sono incorporate o congiunte all'immobile di proprietà del compratore o di un terzo.

Il privilegio è subordinato alla trascrizione dei documenti, dai quali la vendita e il credito risultino nel registro indicato dal secondo comma dell'articolo 1524. La trascrizione è eseguita presso il tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina.

Il privilegio dura per un triennio dalla data della vendita e ha effetto fino a quando la macchina si trova in possesso del compratore nel luogo dove è stata eseguita la trascrizione, salvo il caso di sottrazione fraudolenta.

Il privilegio stabilito in questo articolo spetta anche alle banche autorizzate all'esercizio di prestiti con garanzia sul macchinario, le quali abbiano anticipato al compratore il prezzo per l'acquisto. Il privilegio sussiste a condizione che il documento rilasciato a prova della sovvenzione indichi lo scopo, l'ammontare e la scadenza del credito, contenga l'esatta designazione della macchina soggetta al privilegio e sia trascritto a norma del secondo comma di questo articolo.

Se il privilegio della banca concorre con quello del venditore, è preferito il creditore che ha trascritto per primo ».

Il provvedimento in esame peraltro è stato studiato in modo da dare la massima pubblicità a tale operazione finanziaria, che viene così ad avere maggiori garanzie di quelle già previste dal Codice civile, che si erano dimostrate insufficienti in seguito al verificarsi di alcuni fatti.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Vorrei richiamare l'attenzione del senatore Gramegna sull'articolo 4 del disegno di legge: tale articolo, infatti, stabilisce tra l'altro che le modalità per l'applicazione ed il distacco del contrassegno verranno determinate con apposito regolamento. Nell'articolo 1, pertanto, si è cercato di non invadere la parte regolamentare, stabilendo soltanto il principio che il contrassegno deve essere applicato in una parte essenziale e ben visibile della macchina. Il regolamento dirà in seguito, al riguardo, qualcosa di più a seconda dei vari tipi di macchine.

Una volta affermato il principio direttivo, posso assicurare al senatore Gramegna che nel regolamento si farà tutto il possibile per garantire al massimo la visibilità del contrassegno.

Per quanto riguarda poi il criterio della pubblicità, devo dire che si è scelta, per gli scopi di questo provvedimento, una pubblicità concentrata, per ciascuna macchina, sopra un'unica sede di Tribunale, rinunciando a stabilire un registro nazionale, perchè in tal caso lo si sarebbe dovuto ovviamente istituire a Roma, e ciò avrebbe provocato un ulteriore carico enorme di cancelleria sopra il Tribunale di Roma.

Oltre alla trascrizione degli atti presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione viene stipulato il contratto, è previsto che il venditore o il locatore consegnino alla controparte un « certificato di origine » sul quale — a richiesta della parte — vengono fatte via via dal cancelliere tutte le annotazioni del caso. Tale certificato di origine, fintanto che non venga dolosamente alterato, costituirà per qualunque interessato una prima parte di informazione; se poi si vorranno avere ulteriori garanzie, si potrà sempre controllare presso il Tribunale l'esat-

tezza delle annotazioni contenute sul certificato di origine.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Chiunque intenda vendere con riserva di proprietà o con pagamento rateale o differito, oppure locare con diritto di opzione o con patto di trasferimento della proprietà al conduttore per effetto del pagamento dei canoni, macchine utensili o di produzione, nuove, di prezzo unitario non inferiore a lire 500.000, sempre che intenda godere dei benefici della presente legge, deve applicare, con le modalità che saranno determinate ai sensi del successivo articolo 4, in una parte essenziale e ben visibile della macchina, un contrassegno recante l'indicazione del nome del venditore o locatore, del tipo di macchina, del numero di matricola della stessa, dell'anno di fabbricazione e del tribunale nella cui circoscrizione viene stipulato il contratto a norma del successivo articolo 3.

(*È approvato*).

Art. 2.

La macchine contrassegnate sono vendute o locate ai sensi dell'articolo 1 con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

Il venditore o il locatore devono consegnare alla controparte un certificato di origine dal quale risultino i nomi dei contraenti, le condizioni di vendita e le clausole contrattuali.

(*È approvato*).

Art. 3.

I contratti stipulati a norma e per gli effetti di cui agli articoli precedenti, nonchè gli atti costitutivi di privilegio, devono, a richiesta di parte, essere trascritti su apposito registro dal cancelliere del tribunale indicato nell'articolo 1.

Sono del pari soggetti a trascrizione i contratti previsti dal successivo articolo 7.

Nel registro della cancelleria dovranno essere indicati la data e gli estremi dei contratti di cui agli articoli 1 e 7 con l'indicazione delle generalità dei contraenti, nonchè quella della località in cui sarà installata o utilizzata la macchina.

La trascrizione effettuata ai sensi della presente legge rende opponibile la riserva della proprietà, o dei diritti del locatore, nonchè il privilegio legale, ai terzi acquirenti che hanno trascritto o iscritto l'acquisto del loro diritto posteriormente alla trascrizione stessa.

(*È approvato*).

Art. 4.

Le caratteristiche, il prezzo di vendita, le modalità per l'applicazione ed il distacco del contrassegno, i modelli del certificato di origine e dei registri speciali da tenersi dalle cancellerie dei tribunali, verranno determinati con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Art. 5.

Le macchine contrassegnate, anche se materialmente connesse, incorporate o congiunte ad un immobile, sono sottoposte al regime giuridico dei beni mobili, ai fini della procedura di esecuzione forzata, restando autorizzato il creditore a farle separare dall'immobile al quale fossero connesse, incorporate o congiunte.

(*È approvato*).

Art. 6.

Il privilegio previsto dall'articolo 2762 del Codice civile ha, per le macchine contrassegnate, una durata non superiore ai sei anni

e non è soggetto alle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo stesso.

Il privilegio stesso spetta anche, osservate le formalità indicate dal quarto comma dell'articolo 2762 del Codice civile, a chi, nell'interesse del compratore, abbia corrisposto la totalità o parte del prezzo per l'acquisto delle macchine di cui all'articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 7.

I contratti di vendita con riserva di proprietà e quelli di locazione previsti dalla presente legge possono essere ceduti con le forme e con gli effetti di cui agli articoli 1406 e seguenti del Codice civile.

(*È approvato*).

Art. 8.

Nei registri di cui al precedente articolo 3 devono essere trascritti, a richiesta di parte, gli atti pubblici o le scritture private autenticate con cui sia data quietanza del pagamento dell'ultima rata o sia stato esercitato dal locatario il diritto di opzione.

(*È approvato*).

Art. 9.

A richiesta delle parti, il cancelliere del tribunale, ove la macchina è registrata, annota sul certificato di origine, di cui al secondo comma dell'articolo 2, gli estremi delle trascrizioni e delle cancellazioni di cui alla presente legge.

A richiesta del compratore o del locatario, il venditore o il locatore sono tenuti a dare atto sugli stessi certificati di origine delle rate e dei canoni pagati.

(*È approvato*).

Art. 10.

Possono essere emesse, in favore del venditore o del sovventore delle macchine contrassegnate, cambiali garantite dal privilegio previsto dagli articoli 2762 del Codice civile e 6 della presente legge sulle macchine contrassegnate di cui all'articolo 1.

Le cambiali così garantite devono portare la trascrizione del contrassegno, del prezzo della macchina, degli estremi del contratto di vendita o di locazione, o dell'atto costitutivo di privilegio.

Le cambiali di cui al presente articolo devono, a richiesta di parte, essere trascritte sul registro di cui al precedente articolo 3 a cura del cancelliere, che annota sulle stesse l'avvenuta trascrizione.

Le cambiali possono essere emesse con scadenza fino a cinque anni.

(*È approvato*).

Art. 11.

Qualora più cambiali siano garantite sulla stessa macchina o sulle stesse macchine, devono essere emesse contemporaneamente e recare una numerazione progressiva con l'indicazione, sull'ultima di esse, che si tratta dell'ultima della serie.

(*È approvato*).

Art. 12.

Le cambiali garantite da privilegio sulle macchine contrassegnate possono, fin dal primo giorno di emissione, essere scontate anche in deroga ai vigenti statuti:

a) presso le aziende di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, se di scadenza non superiore ai dodici mesi;

b) presso gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, se di scadenza non inferiore ai dodici mesi e non superiore ai sessanta.

Dette cambiali possono essere accettate a garanzia di ogni operazione bancaria e finanziaria, anche in deroga agli statuti e alle leggi vigenti.

Le cambiali di cui al punto *a*) possono essere riscontate presso l'istituto di emissione; quelle di cui al punto *b*) possono es-

sere riscontate anche in deroga al vigente statuto, presso l'istituto centrale per il credito a medio termine.

(*È approvato*).

Art. 13.

Gli atti previsti dalla presente legge si rilasciano in originale. Essi, inoltre, per un triennio dalla data in cui ha effetto la presente legge, sono esenti da registrazione e dall'imposta di bollo.

Le cambiali emesse ai sensi della presente legge sono soggette alla tassa di bollo di lire 1.000 quale che sia il loro importo e la loro scadenza.

(*È approvato*).

Art. 14.

Chiunque acquisti entro tre anni dalla data in cui ha effetto la presente legge macchine contrassegnate ha diritto di calcolare l'ammortamento delle stesse ai fini dell'accertamento del reddito per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, dell'imposta sulle società e di ogni altro tributo in modo che l'ammortamento si compia entro tre esercizi annuali.

Il contribuente è libero di fissare le percentuali di ammortamento di ciascun esercizio anche in misura diversa da anno ad anno, purchè nei tre esercizi non superi il 100 per cento.

(*È approvato*).

Art. 15.

Chiunque alteri, cancelli o renda irriconoscibile il contrassegno apposto su di una macchina ai sensi della presente legge ovvero alteri il contenuto del certificato di origine della macchina, è punito ai sensi dell'articolo 469 del Codice penale.

Chiunque ometta di far ripristinare entro il termine di trenta giorni il contrassegno alterato, cancellato, o reso irriconoscibile da altri, apposto su macchina di cui egli abbia il possesso o la detenzione, ovvero ometta di comunicare al cancelliere del tribunale indicato nel contrassegno, l'alterazione, la cancellazione, o la intervenuta irriconoscibilità, è punito con la pena prevista dall'articolo 469 del Codice penale ridotta alla metà.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Volevo, prima di tutto, precisare che si deve trattare del possessore e non di un detentore qualunque, che potrebbe anche essere un magazziniere o chiunque altro che non ha questo dovere, ed inoltre che bisogna stabilire un termine di trenta giorni che non può che decorrere dalla conoscenza del fatto; sicchè io proporrei di mettere: « chiunque entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto ».

M A R I S . È giusto che i 30 giorni decorreranno dalla conoscenza dell'alterazione, ma questo porta praticamente ad annullare la portata della norma e della sanzione, in quanto è impossibile stabilire il *dies a quo.* Sarebbe più giusto degradarla a sanzione di carattere contravvenzionale.

A J R O L D I . Qui si fa riferimento all'articolo 469, siamo quindi in tema di falsità di segni di autenticazione; si tratta di delitti di una notevole entità che vengono puniti, secondo l'articolo 467, da 3 a 6 anni, secondo il 468 da 1 a 5 anni, mentre il 469 diminuisce le pene dei precedenti articoli di un terzo; siamo in tema squisitamente doloso; su questo punto non c'è dubbio. Non vi è questione di dolo specifico: basta il dolo generico consistente nella contraffazione o nell'uso sciente della cosa contraffatta; ecco perchè non ho compreso il motivo per cui, nell'articolo 15, invece di riprodurre il testo dell'articolo 469 del Codice penale (che sarebbe stata la soluzione migliore perchè inquadrava esclusivamente l'ipotesi delittuosa) si è voluto inserire un capoverso staccato per quello che riguarda l'uso. In sostanza, come notava prima l'onorevole Ministro, non « chiunque » può essere imputato di aver omesso di ripristinare segni cancellati o contraffatti, ma solo chi della macchina fa uso, uso nel senso giuridico della parola. Può però verificarsi l'ipotesi che chi non ha provveduto a ripristinare il contrassegno non era a co-

noscenza dell'alterazione: allora la ipotesi dell'articolo 469 cade perchè si entra nel campo contravvenzionale, come accennava il senatore Maris. Io non avevo intenzione di proporre un emendamento, ma pensavo che nella verbalizzazione si dovesse inserire ben chiaro il concetto che il capoverso dell'articolo 15 corrisponde alla seconda parte dell'articolo 469 e, cioè, che si tratta dell'ipotesi delittuosa e dolosa della utilizzazione di un macchinario del quale si sappia che i segni di autenticazione siano stati cancellati o contraffatti; in questo caso c'è la reclusione da 1 a 2 anni. Se invece entriamo in altre ipotesi di carattere omissivo e di natura contravvenzionale, non so come facciamo ad irrogare la pena della reclusione, sia pure di 15 giorni.

K U N T Z E . Signor Presidente, penso che le osservazioni fatte dall'onorevole Ministro abbiano una loro importanza, in quanto l'articolo 15, così come è stato redatto, non precisava il momento iniziale dal quale far decorrere il termine di 30 giorni che era stato proposto per rendere applicabile la sanzione. Però mi rendo pure conto di quanto diceva il collega Maris: è difficilissimo, per non dire impossibile, l'accertamento del *dies a quo* da parte del magistrato, perchè, come possiamo stabilirlo?

È chiaro che l'omissione deve essere cosciente e volontaria, perchè se fosse dovuta ad una qualsiasi forma di negligenza, di imprudenza, anche grave, saremmo fuori dall'ipotesi dell'articolo 469; io direi che per rendere più efficace la norma non dovremmo tanto preoccuparci dell'entità della sanzione, quanto del fatto che la sanzione possa essere applicata anche nei casi di negligenza, di imprevidenza e di imprudenza, anche se è chiaro che in questi casi saremmo fuori dall'ipotesi del delitto e ricadremmo nell'ipotesi contravvenzionale che non è punibile. Bisognerebbe creare una figura di reato diversa, come abbiamo anche recentemente fatto a proposito del trasporto delle persone su auto.

Non voglio fare delle proposte formali, ma vorrei proporre all'attenzione della Commissione questo problema, perchè se anche approviamo la modifica che vorrebbe apportare l'onorevole Ministro, la quale, indubbiamente, risponde a princìpi che tutti dobbiamo riconoscere esatti, credo che questa norma riuscirà di difficile applicazione perchè sarà sempre difficile stabilire entro quale termine si sia verificata questa omissione cosciente e volontaria, mentre se facciamo un'ipotesi contravvenzionale punibile a qualsiasi titolo, la sanzione sarebbe più facilmente applicabile ed il magistrato non dovrebbe preoccuparsi della ricerca del dolo che, in ogni delitto, è sempre uno dei problemi che maggiormente affatica il giudice del merito.

Ripeto, quindi, non voglio fare una proposta formale che comporterebbe un emendamento e, quindi, un rinvio alla Camera dei deputati, però ho voluto prospettare queste difficoltà di pratica applicazione della legge che la renderanno quasi del tutto inoperante, perchè sarà difficilissimo poter stabilire il termine dei 30 giorni, come sarà difficilissimo dimostrare che l'omissione sia stata cosciente e volontaria e non dovuta solamente ad una qualsiasi negligenza o imprudenza.

Prego tutta la Commissione di porre attenzione al problema perchè se la sanzione vuole essere efficace deve punire un fatto di natura contravvenzionale, in quanto la ampiezza delle previsioni contravvenzionali è tale che rende la sanzione applicabile. Naturalmente è logico, ove pervenissimo a questa modificazione, che l'articolo 469, che riguarda il vero e proprio delitto di falso, non avrebbe più niente a che vedere con questo.

P A F U N D I . Onorevoli colleghi, i cardini del presente disegno di legge stanno nel privilegio, del quale è stata assicurata l'applicabilità da tutte le modalità stabilite con grande precisione dalla Camera dei deputati, e nel contrassegno. Ora, a mio avviso, il contrassegno è un elemento veramente essenziale: questo spiega infatti la esistenza di una pena tanto grave come quella prevista dall'articolo 469 del Codice penale per chiunque lo alteri, lo cancelli o lo renda irriconoscibile, questo spiega altresì

l'esistenza di un termine ridotto di 30 giorni per farlo ripristinare, che è stato introdotto appunto al fine di evitare il permanere del pericolo di un grave danno per un tempo indeterminato. Che il *dies a quo* possa poi difficilmente determinarsi è una *questio facti.*

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Ma è necessario stabilire da quando tale termine deve decorrere!

P A F U N D I . Evidentemente dal giorno dell'alterazione del contrassegno.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Il caso dell'alterazione è già previsto al primo comma dell'articolo.

A N G E L I N I , *relatore.* Mi sembra che si stia dimenticando che l'articolo 15 prevede due ipotesi distinte: la prima riguardante la responsabilità di colui che personalmente altera il contrassegno e la seconda riguardante la responsabilità di colui che, pur non avendo alterato personalmente il contrassegno, ometta di farlo ripristinare entro il termine di trenta giorni dal giorno in cui attraverso un giudizio sarà dimostrato che era a conoscenza dell'alterazione.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Faccio presente agli onorevoli Commissari che qui ci troviamo in campo penale, per cui non è possibile mantenere questo stato di incertezza, che è dimostrato proprio dal fatto che, mentre poco fa il senatore Pafundi ha detto che a suo avviso il termine decorre dal giorno della commissione del fatto, cioè dal giorno della alterazione del contrassegno, il senatore Angelini sostiene che il termine decorre dal giorno della conoscenza dell'alterazione stessa.

A N G E L I N I , *relatore.* Nell'espressione « entro il termine di trenta giorni » evidentemente è implicito che la decorrenza di tale termine è dal giorno della conoscenza.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Convinca allora il senatore Pafundi che sosteneva invece il contrario!

P A F U N D I . Trattandosi di un delitto doloso e non colposo, la decorrenza dovrebbe considerarsi requisito essenziale. Tale decorrenza, a mio avviso, è dal giorno in cui è avvenuta l'alterazione: sarà poi l'imputato a dimostrare che non aveva conoscenza del fatto per mettere in essere una circostanza dirimente. Io ritengo pertanto che la brevità del termine sia proprio in relazione alla gravità della pena e perciò sarei contrario a qualsiasi modificazione, che altererebbe l'economia e la finalità stessa del provvedimento.

P I N N A . A me pare che, nella seconda parte, l'articolo 15 sia poco congruamente formulato: io passerei infatti direttamente a sanzionare l'attività del possessore o della persona che usa la macchina, il cui segno distintivo sia stato cancellato o contraffatto. L'onorevole Ministro aveva proposto che il *dies a quo* venisse individuato in quello della conoscenza del fatto: che senso avrebbe però « individuare il *dies a quo* in quello della conoscenza del fatto » con riferimento a chi abbia egli stesso cancellato o contraffatto?

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Questa è la ipotesi prevista nel primo comma e non c'entra affatto con la decorrenza del termine.

P I N N A . Non sono dello stesso parere dell'onorevole Reale. Colui che abbia egli stesso cancellato o contraffatto il contrassegno, infatti, è tenuto o non è tenuto a farlo ripristinare se rimanga in possesso della macchina? Comunque, la questione della decorrenza del termine dal giorno della conoscenza del fatto è una questione che non mi interessa in modo particolare: io ritengo infatti che non occorra stabilire assolutamente alcun termine, perchè questo sarebbe del tutto in contrasto con gli articoli precedenti, in cui è previsto che il segno distintivo deve essere apposto in una parte

essenziale (e pertanto inseparabile) e ben visibile della macchina: onde la conoscenza, da parte del detentore della macchina e di colui che si appresti a farne uso, dell'avvenuta cancellazione o alterazione è immediata. Per quale motivo, quindi, dovremmo assegnare un termine per far ripristinare il contrassegno, eventualmente alterato o cancellato, a chi venendo in possesso della macchina ha immediatamente la possibilità di constatare l'effettuata cancellazione o alterazione?

Perciò stabilirei semplicemente che chiunque venga in possesso, chiunque usi una macchina il cui segno distintivo sia stato cancellato o contraffatto incorre in una certa pena, magari proprio quella prevista all'articolo 469 del Codice penale ridotta alla metà: mi pare che così si supererebbe la questione a mio parere opportunamente sollevata dal senatore Maris, poichè si verrebbe a stabilire la responsabilità per un delitto di dolo generico, e non sarebbe possibile, a mio avviso, in questo caso, ipotizzare un reato colposo; come potrebbe configurarsi un reato punibile a titolo di colpa? Il colpevole potrebbe ad esempio addurre a giustificazione il non saper leggere? Ma è evidente in questo caso che non si può assolutamente ammettere che chi compera una macchina di questo tipo non si informi, e non si faccia assistere da altri che sappia leggere!

P R E S I D E N T E . Si può anche dare il caso che la macchina sia data in prestito già contraffatta e che colui che ne fa uso non ne sappia niente. A mio avviso, quindi, la norma così come è sembra del tutto inoperante.

G R A M E G N A . A me sembra che, se il secondo comma dell'articolo 15 si riferisce all'autore della contraffazione, non vi sia alcun bisogno di stabilire un termine per far ripristinare il contrassegno. Chi, infatti, può esserne a conoscenza? Solamente l'autore, l'autore del fatto materiale: diversamente il capoverso dell'articolo 15 non avrebbe mai concreta applicazione, in quanto non è l'imputato che deve fornire la prova che egli non conosceva, ma è invece l'accusa che deve fornire la prova che egli conosce la contraffazione. Ora, dunque, mancando questa prova della conoscenza tale capoverso sarebbe inapplicabile.

Se il capoverso si limitasse, quindi, semplicemente all'autore del fatto materiale non vi sarebbe nulla da discutere: si tratta di un delitto doloso. « Tu hai commesso un reato alterando il contrassegno: se non provvedi a farlo ripristinare commetti un altro reato e sarai punito anche per questo ». Così come è predisposto il secondo comma dell'articolo 15 vi è concorso materiale di reati.

P I N N A . Esatto. Prima l'autore è punito perchè ha contraffatto il contrassegno e poi è punito perchè non lo ha fatto ripristinare.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Dirò subito che, pur rammaricandomi che questo argomento non sia stato meglio approfondito in prima lettura, mi rimetto alla decisione che in proposito riterrà di prendere la Commissione. Raccomando comunque a tutti gli onorevoli commissari la maggiore sollecitudine possibile.

Entrando poi nel merito della questione, vorrei ricordare che, nel primitivo testo della proposta di legge degli onorevoli Sabatini ed altri, si prevedeva di colpire chiunque omettesse di far ripristinare il contrassegno alterato anche nel caso che egli ne avesse la sola custodia. L'essenziale è che il proprietario della macchina sia garantito in ogni caso. Ora, chi ha comperato o affittato in quel determinato modo è tenuto a garantire continuamente il diritto del proprietario e quindi, se è vero che il secondo comma dell'articolo 15 prevede una pena indubbiamente grave, questo si spiega perchè, anche all'infuori del termine dei trenta giorni, egli deve continuamente assicurarsi che il contrassegno sia al suo posto e non sia stato alterato. Il fatto che l'alterazione sia dovuta a terzi (ipotesi punibile ai sensi del primo comma) non lo dispensa dal dovere di diligenza di accertare continua-

mente l'esistenza del contrassegno, di garantire continuamente la sussistenza del contrassegno.

A mio avviso, quindi, il termine di trenta giorni decorrerà, come è stato interpretato dal senatore Pafundi, non dal giorno in cui il possessore abbia coonscenza dell'alterazione ma dal giorno in cui sia avvenuta la cancellazione o l'alterazione, poichè altrimenti si svuoterebbe il dovere che ha il possessore di controllare continuamente la sussistenza e l'evidenza del contrassegno.

N I C O L E T T I . Chiunque ne venisse in possesso dopo trenta giorni dall'alterazione.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Non dovrebbe entrarne in possesso.

P R E S I D E N T E . Colui che ne viene in possesso è il danneggiato dall'alterazione.

P I N N A . ... o il proprietario che, magari, ha venduto.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Mi permetto di richiamarmi al concetto di possesso.

M A R I S. Ma questo disegno di legge prevede pure la detenzione.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Onorevole Ministro, accetto senz'altro l'osservazione che, prevedendo anche la detenzione, come prima era prevista la custodia, entriamo in un'ipotesi diversa dal possesso. È però da considerare che la legge si applica anche al caso di macchine locate: quindi non si può omettere la figura del detentore a titolo di locazione. Anche costui, come il legittimo possessore, deve garantire che la macchina porti bene in vista il contrassegno a tutela della buona fede dei terzi e dei privilegi del locatore. Mi pare quindi che il termine dei trenta giorni potrebbe essere tolto, perchè il fatto punibile consiste nel non ripristinare od avvertire subito chi di dovere.

P I N N A . Lo scopo del disegno di legge non è quello di limitare, non ce n'è bisogno.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Detto questo, mi rimetto a quella che sarà la decisione della Commissione, sotto il saggio consiglio dell'onorevole Ministro.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Io pure mi rimetto alla Commissione, ma non trovo opportuno che facciate un'ipotesi di responsabilità oggettiva di questo tipo.

A N G E L I N I , *relatore.* Vorrei richiamare l'articolo 17 del testo del disegno di legge originariamente presentato dai colleghi della Camera dei deputati (Stampato Camera n. 1591); esso recita:

« Chiunque, senza avervi diritto, appone un contrassegno di cancellazione su di una macchina contrassegnata ai sensi della presente legge o altera, cancella o rende irriconoscibile il contrassegno su di essa apposto è punito ai sensi dell'articolo 469 del Codice penale.

Chiunque ometta di ripristinare il contrassegno cancellato, reso irriconoscibile o alterato senza suo concorso, apposto su macchina di cui egli abbia il possesso, la detenzione o la custodia o omette di avvisare della cancellazione, della intervenuta irriconoscibilità o dell'alterazione, il Cancelliere competente, è punito con la metà della pena prevista dall'articolo 469 del Codice penale.

Se i fatti previsti nei precedenti commi sono commessi per colpa, la pena è ridotta alla metà.

Il reato si estingue se il contrassegno è ripristinato in modo da evitare ogni danno alle persone interessate e se del ripristino è data notizia al Cancelliere competente ».

Ora qui si prevedono cose diverse e più ampiamente di quanto non siano previste nel secondo capoverso del nostro articolo 15, inoltre qui non viene stabilito il termine dei trenta giorni.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Questo è un aggravamento perchè esclude

l'ipotesi che faceva il senatore Pinna; qui si tratta proprio del terzo la cui colpa consiste nel non denunciare l'alterazione.

P I N N A . Potrebbe essere addirittura il custode.

A N G E L I N I , *relatore*. La detenzione è custodia.

P R E S I D E N T E . Ma il detentore può non saperlo, gli potrebbero consegnare la macchina con il contrassegno alterato.

P I N N A . Se il contrassegno c'è, deve essere in una parte ben visibile.

M A R I S . Il disegno di legge impone al costruttore che vuol fruire di determinati benefici di porre un contrassegno sulla macchina, e, al venditore o al locatore di consegnare al compratore o al conduttore un certificato di origine corrispondente al contrassegno. Con l'articolo 15 si sanziona il comportamento di chi dolosamente cerchi di fruire dei benefici della legge alterando il contrassegno, ma nulla si dice per chi omette addirittura di applicarlo.

Può accadere che un costruttore venda e consegni una macchina, per esempio, ad un artigiano, che ignora la legge, senza applicarvi il contrassegno.

A J R O L D I . Non è possibile.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Si tratta di libertà contrattuale.

A N G E L I N I , *relatore*. Non può ignorarla.

M A R I S . Non dico che possa essere ammessa l'ignoranza della legge, ma dico che il disegno di legge in esame non prevede una norma che sanzioni l'omissione dell'applicazione del contrassegno.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. No, perchè si risale al regolamento generale.

A N G E L I N I , *relatore*. C'è l'articolo 2.

M A R I S . Stabilisce solo l'obbligo di mettere il contrassegno.

P A F U N D I . C'è la responsabilità civile.

M A R I S . Perdonatemi, ma è meglio non imporre l'obbligo del contrassegno piuttosto che consentire che chi non lo mette non debba subire nessuna conseguenza.

Siamo nel campo delle ipotesi ed io, evidentemente, non riesco a spiegarmi. Il fabbricante può costruire una macchina destinata alla vendita rateale ed un'altra destinata al mercato per contanti. Sulla macchina per la quale vuol godere dei benefici della legge deve applicare un contrassegno. Se l'applica e questo viene alterato vedremo quali saranno le sanzioni. Io faccio l'ipotesi che il contrassegno non venga applicato.

A N G E L I N I , *relatore*. Non è possibile: è fuori della legge, c'è l'articolo 1.

M A R I S . Ma l'articolo 1 fa obbligo di mettere il contrassegno.

P R E S I D E N T E . Mi pare che il collega Maris faccia l'ipotesi di una macchina di cui figuri, formalmente, in tutti i registri il riservato dominio e sulla quale il venditore ometta di apporre il contrassegno; non si può poi imputare al detentore il fatto della mancata apposizione del contrassegno.

M A R I S . Il venditore continuerà a beneficiare dei privilegi della legge.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Se vendo una macchina utensile, chi mi impedisce di far questo? Siamo nel campo della libertà contrattuale.

M A R I S . Stabiliamo quali sono i benefici.

A N G E L I N I , *relatore*. L'articolo 1 stabilisce:

« Chiunque intenda vendere con riserva di proprietà o con pagamento rateale o dif-

ferito, oppure locare con diritto di opzione o con patto di trasferimento della proprietà al conduttore per effetto del pagamento dei canoni, macchine utensili o di produzione, nuove, di prezzo unitario non inferiore a lire 500.000, sempre che intenda godere dei benefici della presente legge, deve applicare, con le modalità che saranno determinate ai sensi del successivo articolo 4, in una parte essenziale e ben visibile della macchina, un contrassegno recante l'indicazione del nome del venditore o locatore, del tipo di macchina, del numero di matricola della stessa, dell'anno di fabbricazione e del Tribunale nella cui circoscrizione viene stipulato il contratto a norma del successivo articolo 3 ».

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* In questo caso il venditore commetterebbe una truffa ai danni dell'istituto presso il quale sconta gli effetti, poichè per godere dei benefici della legge egli deve aver adempiuto prima alla condizione richiesta applicando il contrassegno alla macchina.

M A R I S . Nessuno può accertare preventivamente, nè il cancelliere addetto alla trascrizione degli atti, nè il funzionario dell'Ufficio del registro nè il direttore di banca, se è stato apposto il contrassegno. Gli atti previsti dal provvedimento, secondo l'articolo 13, e le cambiali sono per un triennio esenti da registrazione e dall'imposta di bollo, per cui il venditore può avere interesse di dichiarare sul documento destinato all'Ufficio del registro contro la verità, che un determinato atto di compravendita deve essere ammesso ai benefici della legge e che è pertanto esente dalla imposta di registrazione. Il funzionario dell'Ufficio del registro non vede se sulla macchina vi è il contrassegno e quindi ha luogo la registrazione senza il pagamento della relativa imposta.

P A F U N D I . Ma il venditore non ha alcun interesse a fare questo, poichè così perde altri benefici.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Nel caso indicato dal senatore Maris la colpa non consisterebbe nel non aver apposto il contrassegno, bensì nell'aver goduto dei benefici della legge al di fuori dell'ipotesi prevista.

M A R I S . Bisogna stabilire una sanzione per chi, volendo godere i benefici della legge, non assolve agli obblighi da essa posti. Se si stabilisce che per godere di determinati benefici bisogna applicare alla macchina un contrassegno, non si può consentire che non sia punito chi, senza applicare il contrassegno, tenta di usufruire ugualmente dei benefici.

Per quanto concerne l'articolo 15 si deve rilevare, quindi, una lacuna, perchè non è prevista la sanzione per l'inadempimento degli obblighi imposti dall'articolo 1 e dall'articolo 2, il che menoma irrimediabilmente l'efficacia del provvedimento.

M A G L I A N O . L'articolo 15 presuppone che sia già stato applicato il contrassegno alla macchina, quindi l'ipotesi del collega Maris non ha ragione di essere.

M A R I S . L'articolo 15, così come formulato, pone due ipotesi di reato. Quella di alterazione dolosa, di cui al primo comma, apparirebbe addirittura superflua, poichè l'ipotesi rientra nella fattispecie delittuosa punita dall'articolo 469 del Codice penale, se non fosse per il fatto che l'articolo 469 del Codice penale punisce solo chi altera il contrassegno il marchio o il distintivo e non chi altera certificati.

A J R O L D I . Il collega Maris, in questo momento, non ha presente che la tutela dei segni distintivi è prevista dall'articolo 473 del Codice penale; l'articolo 469 riguarda le forme di falsità in certificati amministrativi o nelle pubbliche autenticazioni, e potrebbe quindi comprendere l'autenticazione relativa alla scrittura privata di cui all'articolo 2 del disegno di legge. Questa parte è quindi regolata: non lo è invece quella attinente ai segni distintivi.

M A R I S . Ad ogni modo la prima parte può andare. La seconda parte, invece, deve

semmai coprire solo le ipotesi colpose. Il primo comma punisce chiunque, venditore, compratore o locatario, dolosamente proceda alla cancellazione, all'alterazione del contrassegno apposto su una macchina, o cerchi comunque di renderlo irriconoscibile, nonchè chiunque alteri il contenuto del certificato di origine; per cui sono considerate tutte le ipotesi di dolo. Il secondo comma non può quindi riguardare che le ipotesi colpose cioè quelle relative ai possessori.

P A F U N D I . L'articolo 15 parla dei possessori i quali omettono di far ripristinare entro trenta giorni il contrassegno alterato, cancellato o reso irriconoscibile, o di comunicare al cancelliere del tribunale indicato dal contrassegno la cancellazione, l'alterazione o l'intervenuta riconoscibilità.

M A R I S . Ma l'alterazione, la cancellazione o l'irriconoscibilità, dipenderebbero da fatto altrui.

P A F U N D I . Ed infatti la pena sarebbe stata ridotta alla metà.

M A R I S . Ma trattandosi di fatto altrui il possessore non può essere punito per delitto.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* C'è sempre la omissione.

M A R I S . L'omissione presuppone la conoscenza; ma può benissimo darsi il caso di un'alterazione accidentale del contrassegno, che rimanga ignota al possessore e in relazione alla quale non si può parlare di comportamento doloso.

Per concludere, proporrei allora che il primo comma dell'articolo 15 venisse completato con una sanzione del comportamento del venditore e del locatore, contenuta in un comma, pressappoco del seguente tenore: « Il venditore o il locatore che abbiano esperito procedure volte a godere dei benefici della presente legge e non abbiano applicato il contrassegno o emesso il certificato di origine nei modi previsti dalla legge saranno puniti per il reato tentato o consumato ai sensi dell'articolo 469 del Codice penale ». Tale comma andrebbe premesso all'attuale primo comma, che diventerebbe il secondo e che potrebbe rimanere nella sua formulazione attuale. A sua volta, quello che è ora il secondo comma, e che diventerebbe il terzo, dovrebbe anzitutto riguardare solo il compratore e il locatario poichè non è possibile comprendervi anche chi possiede a titolo occasionale e transitorio ed andrebbe così formulato: « Il compratore o locatario che, fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, posseggono macchine con contrassegno o certificato contraffatti o alterati, sono puniti, a titolo di contravvenzione, con l'ammenda di lire ..... a lire ..... ». Si prevederà, cioè, anche l'ipotesi contravvenzionale. Solo così le sanzioni previste dal provvedimento saranno complete, prevedendo i casi di chi non emette il certificato o non applica il contrassegno; di chi dolosamente, con intenzione delittuosa, volendo ledere il bene giuridico protetto dalla norma, altererà, cancellerà oppure renderà irriconoscibile il contrassegno; e, infine, di chi, senza dolo, possiede una macchina con contrassegno o certificato contraffatti o alterati.

P I N N A . È strano ipotizzare una mancanza di concorso tra venditore e compratore.

M A R I S . Se vi sono concorsi, questi sono già colpiti dalla norma del Codice penale.

P I N N A . Io non comprendo ancora perchè si voglia colpire con una sanzione nel momento in cui si possiede e non nel momento in cui si comincia a possedere per avvenuta locazione o per avvenuta compravendita. Il provvedimento è infatti chiaramente volto ad evitare che venga venduta una macchina con il contrassegno contraffatto, alterato o cancellato, ma non interviene ad evitare che il fatto avvenga. Perchè questo?

PRESIDENTE. In altri termini mi sembra che il collega Maris si preoccupi di un contratto simulato di vendita a rate che abbia il solo scopo di procurare a chi lo ponga in atto i benefici previsti dal provvedimento. Qualcuno ha osservato che tutto ciò sarebbe già dal Codice previsto come reato di truffa.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Il disegno di legge parla di macchine nuove.

PRESIDENTE. D'accordo. Secondo il collega Maris venditore e compratore potrebbero in ipotesi perseguire il solo scopo di ottenere le agevolazioni fiscali, stipulando solo in apparenza un contratto di vendita di macchina fornita di contrassegno, mentre in realtà verrebbe effettuata solo una normale vendita. Io però penso che se la Commissione dovesse seguire il senatore Maris non sarebbe necessario modificare tutto l'articolo; basterebbe dire: « Chiunque ometta di apporre il contrassegno o di far ripristinare... eccetera ».

MARIS. Sono d'accordo.

NICOLETTI. In merito alla questione sollevata dal collega Maris, sono del parere che non appare configurabile l'ipotesi che il venditore — nell'interesse del quale viene posto il contrassegno, perchè è dalla esistenza di quest'ultimo che deriva la pubblicità del suo diritto a riservato dominio — possa arrivare all'assurdo di ledere i suoi stessi interessi. Potrebbe farlo per ricevere gli altri benefici, dice il collega Maris; ma allora entreremmo nell'ipotesi della truffa.

Non mi sembra quindi il caso di sconvolgere il provvedimento. Io sarei favorevole all'approvazione della prima parte dell'articolo 15, nel testo in cui ci è pervenuto; e non ha rilevanza il fatto che questa prima parte sia la riproduzione di due articoli del Codice penale. In primo luogo essi sarebbero semmai condensati, e, in secondo luogo, una ripetizione nella specie non reca alcun danno: *repetita iuvant.*

Per quanto riguarda il capoverso, va osservato che indubbiamente nel sistema del provvedimento si è voluto usare un certo rigore in quanto, come diceva il collega Pafundi, il contrassegno è parte essenziale, è garanzia irrinunciabile dell'esistenza del vincolo; per cui la sua alterazione, la sua cancellazione o la sua irriconoscibilità rappresentano un fatto grave. Ecco perchè il legislatore ha previsto un'ipotesi dolosa. Per il nostro diritto il delitto è tale quando in esso può ravvisarsi il dolo; e in questo caso tale elemento è costituito, appunto, dalla conoscenza dell'alterazione o della cancellazione. Non si può quindi parlare di contravvenzione, presupponendo il capoverso in esame proprio tale conoscenza.

MAGLIANO, Se, ad esempio, la macchina è stata rubata, chi la compra risponderà di ricettazione e anche di quest'altro reato.

NICOLETTI. È del tutto evidente che il capoverso citato presuppone che l'accusa provi la conoscenza dell'alterazione. Il termine di trenta giorni per il quale l'onorevole Ministro si preoccupava di stabilire la decorrenza è opportuno; però a mio avviso, esso si riferisce precisamente alla conoscenza dell'alterazione eccetera. Non può riferirsi al fatto dell'alterazione. Facciamo infatti l'ipotesi che tale alterazione abbia luogo trenta o quaranta giorni prima del passaggio della macchina al possessore attuale. Come potrebbe in tal caso costui provvedere entro quel termine alle prescrizioni dell'articolo? Tra l'altro mancherebbe quell'elemento psicologico di cui parlavamo.

È quindi opportuno, perchè la tutela sia effettivamente efficace, lasciare la norma così come è stata concepita dal legislatore, anche se di difficile applicazione.

La questione grave è quella della detenzione, ed effettivamente per questa figura si potrebbe prevedere un'ipotesi colposa.

AJROLDI. Per la detenzione sono d'accordo.

CAROLI. Il senatore Nicoletti ha già fatto un'osservazione che mi ripromettevo anch'io di avanzare, sulla non configurabilità dell'ipotesi prospettata dal senatore Ma-

ris circa la condotta del venditore che non applicasse il contrassegno.

A me pare infatti che il venditore non abbia assolutamente interesse a non applicare il contrassegno, ma abbia anzi tutto l'interesse ad applicarlo per non essere privato della possibilità di identificare la macchina cui è legata quella particolare garanzia.

MARIS. Vorrei allora sapere quale interesse si avrebbe ad alterare il contrassegno.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Ad esempio l'interesse a cambiare il nome del Tribunale per rendere impossibile il controllo.

MARIS. Allora c'è anche un interesse a non apporre il contrassegno.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Nel compratore, non nel venditore.

CAROLI. Comunque a me pare dall'ampia discussione svoltasi sia emersa la opportunità di considerare le due ipotesi (sempre che non si giudichi preferibile non modificare affatto il disegno di legge per non doverlo rinviare all'altro ramo del Parlamento): quella del delitto e quella della contravvenzione. Per quest'ultima si potrebbe dire che chiunque viene trovato in possesso di macchina con contrassegno alterato, cancellato o reso irriconoscibile è punito con un'ammenda: la colpa del possessore consisterebbe cioè unicamente nel fatto di essere in possesso di quella macchina. Invece per l'ipotesi della conoscenza dell'alterazione, della cancellazione o dell'irriconoscibilità del contrassegno, e per l'omissione della relativa comunicazione al cancelliere del tribunale, oppure per l'omissione della registrazione del contrassegno, si configurerebbe il delitto, che andrebbe punito come previsto dall'articolo.

SAND. Dirò subito brevemente che sono d'accordo con l'onorevole Ministro, non riuscendo a condividere le preoccupazioni del collega Maris. Per me le due ipotesi delittuose previste dall'articolo 15 sono due ipotesi perfettamente distinte; e vorrei, con un paragone forse non del tutto perfetto, dire che l'ipotesi del primo comma sta a quella del secondo comma come il furto sta alla ricettazione; e, d'altronde, chi ha commesso il reato previsto dal primo comma non può commettere quello previsto dal secondo, poichè evidentemente chi distrugge il contrassegno non intende riapplicarlo.

Ora, mentre la prima ipotesi mi trova perfettamente concorde, per la seconda debbo confessare di condividere le preoccupazioni espresse da alcuni colleghi in ordine al termine di trenta giorni. Tale termine a mio avviso, decorre dalla conoscenza della avvenuta alterazione o cancellazione. Per quanto riguarda la dimostrazione del giorno in cui si è avuta tale conoscenza, starà alla accusa dimostrare che sono decorsi i trenta giorni; e sarà compito della difesa, eventualmente, dimostrare il contrario.

Quindi, concludendo, per quanto riguarda la preoccupazione del collega Maris debbo dire che appare evidente, dalla lettura dell'articolo 1, come chi vende senza applicare il contrassegno perda la garanzia.

MARIS. Ma non perde la riserva di proprietà.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Non ha diritto ai benefici previsti dal provvedimento.

MARIS. Può averne goduto, e senza aver pagato l'imposta di registro.

ANGELINI, *relatore.* L'Ufficio del registro conduce i necessari accertamenti.

MARIS. La riserva di proprietà non la perderà mai.

SAND. Concludendo, debbo dichiararmi contrario alla modifica del secondo comma dell'articolo nel senso proposto dal collega Caroli. Lo scopo preciso di tale comma deve essere quello di tutelare il proprieta-

rio, di rendere efficace il diritto di garanzia del venditore. Ora, non solo l'uso della macchina può menomare il diritto del venditore, ma precipuamente la vendita senza contrassegno; quindi, come ho già detto, il venditore che omette l'apposizione del contrassegno perde il diritto stesso.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro suggeriva per il secondo comma la seguente formulazione: « Chiunque entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto ometta di far ripristinare il contrassegno alterato, cancellato o reso irriconoscibile da altri, apposto su macchina di cui egli abbia il possesso... ».

ANGELINI, *relatore*. O noi riteniamo, come riterrei io, che l'articolo vada approvato nella formulazione in cui ci è giunto, poichè le varie ipotesi prospettate dai colleghi potranno essere oggetto di esame il giorno in cui vi sarà un giudizio sui fatti, che potranno essere differentissimi tra di loro (anzi sarà la parte regolamentare che potrà meglio di ogni altra disposizione, coprire tutte le possibilità); oppure, se si dovesse accettare quanto propone l'onorevole Ministro, sarei dell'opinione che si dovrebbe guardare anche a qualche altra cosa, e qui mi rimetto a quanto ho precedentemente osservato, sottoponendo ai colleghi il seguente articolo aggiuntivo: « Se i fatti previsti nel precedente articolo sono commessi per colpa, la pena è... ». E qui dovremmo stabilire una pena per colpa. Aggiungerei ancora: « Il reato si estingue se il contrassegno è ripristinato in modo da evitare ogni danno alle persone interessate e del ripristino è stata data notizia al cancelliere competente ».

PACE. E se il danno fosse già stato prodotto?

ANGELINI, *relatore*. Se non c'è stata vendita o trapasso, e se lo stesso interessato riconosce di non aver subìto alcun danno, mi domando perchè non si debba prevedere anche questa ipotesi, che permette di evitare procedimenti giudiziari.

PRESIDENTE. La mancanza di contrassegno rappresenta una situazione di pericolo. In altri termini qui si vuole evitare che chiunque voglia acquistare successivamente macchine gravate di riservato dominio possa essere tratto in inganno; e, d'altra parte, è evidente che gli agenti della polizia giudiziaria non vanno sistematicamente ad ispezionare le macchine per accertare se sono fornite di contrassegno; la mancanza di esso o la sua alterazione diverranno note il giorno in cui avranno causato un danno.

Ora la questione principale è questa: vogliamo accogliere integralmente il testo pervenutoci dalla Camera, o accedere alla tesi dell'onorevole Ministro?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei illustrare la mia proposta di modifica, precisando in primo luogo che, più che come Ministro, e rispetto alla materia specifica che stiamo trattando, parlo come persona interessata a una più vasta materia, e cercando anche di farmi interprete di concetti che sento spesso ripetere da voi. Qui infatti abbiamo sentito parlare, anche se con delicatezza, di responsabilità oggettive e così via, mentre tutti i giorni io vengo assalito perchè esistono delle ipotesi di responsabilità oggettiva non ancora cancellate dal Codice penale.

La seconda osservazione che vorrei fare — che vale per tutti i provvedimenti: per questo che stiamo discutendo e per quelli che verranno in seguito — è la seguente: stiamo attenti a non creare delle norme sul tipo di quelle che emanavano i tedeschi durante l'occupazione di Roma, norme che facevano una certa impressione soltanto il primo giorno. Per qualunque cosa si facesse, i tedeschi minacciavano la fucilazione: al momento qualcuno ci credeva, ma in seguito tutti si accorgevano che, poichè non era possibile che fucilassero tanta gente, quelle disposizioni non avevano alcun valore! Stiamo attenti quindi a comminare pene gravi come la reclusione — poichè in definitiva di reclusione si tratta — con tanta facilità, perchè alla fine nessun giudice applichera una disposizione che abbia carattere di mostruosità umana.

Queste sono le osservazioni di fondo o, meglio, di sfondo, che volevo fare.

Per quanto si riferisce poi al primo problema sollevato dal senatore Maris, desidero far rilevare che quando non si mette il famoso contrassegno si esce fuori dal sistema del provvedimento in esame.

Il senatore Maris, però, ci ha anche detto che, pure se giuridicamente si è usciti dal sistema della legge, il venditore può approfittare ugualmente di certe disposizioni che sono in essa previste, senza però operare nell'ambito dell'ipotesi fondamentale, può cioè scontare cambiali e ottenere un trattamento fiscale privilegiato per una vendita che non sia di quelle contemplate dal provvedimento in esame e così via. Faccio però osservare al senatore Maris che in tal caso il reato non consisterebbe più nel non avere apposto il contrassegno, bensì nell'avere ingannato. Infatti, quando non ritenessimo questa ipotesi già coperta dalla normale responsabilità penale o civile, dovremmo qui colpirla facendo consistere il reato specifico in questo e non nella mancanza dell'apposizione del contrassegno, perchè altrimenti per quella via arriveremmo alla conseguenza aberrante della imposizione di apporre a qualunque macchina il contrassegno, per cui non sarebbe possibile effettuare vendite al di fuori del presente provvedimento, mentre — come è noto — si possono effettuare altri tipi di vendita che l'attuale provvedimento non considera. Pertanto, o — come io credo — questa ipotesi (comunque piuttosto teorica) di profitti illeciti è già coperta dalla legislazione vigente ed allora non se ne fa niente o non è coperta ed allora si dovrebbe fare qualcosa. In questo caso, però, bisognerebbe mettere l'accento non sulla mancata apposizione del contrassegno, ma — ripeto — sulle truffe che sono state fatte.

Per quanto si riferisce poi al secondo comma dell'articolo 15, l'unica questione sulla quale mi pare doversi fare (e dico mi pare perchè ho sentito poco fa una interruzione del senatore Ajroldi che mi ha in un certo senso preoccupato) è quella della necessità che l'espressione « la detenzione » venga soppressa se si vuole mantenere una sanzione di questo tipo: il detentore, infatti, così come è predisposto l'articolo, potrebbe essere il magazziniere, il vettore, il meccanico, il locatario, insomma chiunque. Ora, il senatore Ajroldi vorrebbe che si colpisse anche il detentore: io insisto invece nel dire che il detentore non deve essere considerato, almeno finchè rimaniamo nell'ipotesi del delitto. La società moderna, infatti, può anche imporre a colui che fa una saldatura alla macchina di vedere se vi è o meno il contrassegno, ma nel caso che non lo faccia può condannarlo ad una ammenda e non di certo ad una pena detentiva. In sede contravvenzionale, quindi, si può anche esagerare, ma certamente non in sede di delitto!

MARIS. L'elemento teleologico di questa sanzione quale è? È indubbiamente quello di dare una certa tranquillità al venditore. Il fine del provvedimento cioè è il seguente: tu venditore sarai comunque garantito, perchè ove mai il tuo compratore o locatario abusassero della cosa saranno puniti.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Esatto.

MARIS. Ma allora non ci troviamo di fronte ad un fatto privato dei due, protetto quindi da tutta la legislazione?

Ora, se questo è l'elemento teleologico il discorso diventa più ampio, in quanto noi ci ingolfiamo sempre di più in una legislazione veramente feroce a difesa della proprietà!

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* No: a difesa della possibilità di acquistare le macchine di cui trattasi in questo modo particolare. È evidente, senatore Maris, che altrimenti nessuno le venderebbe!

Passiamo ora alla questione del *dies a quo;* a tale proposito, desidero rilevare che il termine di trenta giorni evidentemente è stato previsto perchè ci si è resi conto che si chiede ad una persona un fatto positivo, il ripristino cioè del contrassegno alterato o cancellato, e che pertanto è necessario concedere a questo scopo il tempo necessario. Altrimenti la persona in questione sarebbe sempre colpevole, anche un minuto dopo che è avvenuto il fatto!

Il senatore Sand ha detto prima che tutti sono d'accordo: a me sembra invece che vi sia un profondo disaccordo, il che peraltro non è male perchè è indice della necessità di essere molto precisi. Se siamo in disaccordo noi che stiamo per varare il provvedimento, figuriamoci cosa accadrà in sede di interpretazione!

Alcuni affermano che i trenta giorni decorrono dalla conoscenza del fatto, e si tratta della maggioranza di voi; altri che decorrono invece dal fatto stesso. Io credo quindi che la questione debba essere precisata con estrema chiarezza, poichè non si può lasciare adito a dubbi quando si tratta di ipotesi delittuose.

Se invece ci si orientasse verso la netta distinzione delle due ipotesi, quella del delitto e quella della contravvenzione, allora cadrebbero molte delle questioni che sono state sollevate. Resterebbe ancora il problema del detentore; ma io personalmente sarei per sopprimere il riferimento alla detenzione. Comunque il sistema della distinzione mi sembrerebbe senz'altro quello preferibile e più efficace.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Prego vivamente la Commissione di voler conservare il sistema seguito col secondo comma, nel senso di favorire la presa di coscienza del possessore o del detentore nei confronti della sua responsabilità. Non ho alcuna difficoltà per il declassamento della figura del reato, dalla ipotesi del delitto a quella della contravvenzione, perchè indubbiamente si eviterebbe una severità che potrebbe essere eccessiva. Però mi permetto di ripetere che la *ratio legis* è quella di rendere responsabile il possessore o il detentore, nella figura del locatario, della sussistenza del contrassegno, imponendogli l'obbligo di controllare continuativamente, con particolare attenzione, l'integrità dello stesso. Quanto al termine dei trenta giorni, non per imporre il mio pensiero ma per coerenza con lo spirito del provvedimento, insisterei perchè — se mai — i trenta giorni decorressero dal momento dell'attuazione, non da quello della conoscenza. Appunto perchè la conoscenza del fatto non può essere istantanea, si dà un termine perchè, attraverso i sopralluoghi periodici, suoi o di suoi incaricati, il possessore o detentore possa venirne al corrente ed abbia il tempo di darne comunicazione al cancelliere del tribunale.

La declassazione dal delitto alla contravvenzione può inoltre favorire il mantenimento della figura del detentore, che è necessaria per l'ipotesi della locazione. Sarei quindi, ripeto, favorevole alla declassazione stessa, a condizione che per il resto il comma rimanga inalterato.

KUNTZE. Il nostro emendamento prevede la soppressione del termine. Nell'ipotesi contravvenzionale possiamo indubbiamente adottare un maggiore rigore, poichè se è vero che con il termine di trenta giorni a decorrere dal fatto si pone il possessore o il detentore in uno stato di continua vigilanza, con l'ipotesi contravvenzionale e con l'eliminazione del termine si eliminano anche tutti i dubbi che sono stati finora espressi e che avevano formato oggetto dell'osservazione avanzata dall'onorevole Ministro all'inizio della discussione.

Per chiarire meglio, vorrei richiamare il contenuto dei due concetti di possesso e di detenzione. Il primo, per la verità, non ha bisogno di illustrazione; nel secondo abbiamo voluto comprendere il caso del locatario, che altrimenti verrebbe ad essere escluso in quanto il locatario, come possessore precario, non ha il vero possesso della cosa.

MARIS. Si può allora parlare di compratore e locatario.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Oppure di possessore anche a titolo di locazione.

ANGELINI, *relatore.* Chi detiene detiene a qualunque titolo.

KUNTZE. Si è parlato anche della custodia, ma il custode non è detentore. Mi sembra che noi dobbiamo mutuare questi concetti dal diritto civile; e quelli del possesso e della detenzione hanno avuto una

amplissima elaborazione, sia dottrinale che giurisprudenziale. L'uso della cosa non è detenzione, per cui l'operaio che aziona la macchina non ne è il detentore. Non mi sembra quindi che possano sussistere ulteriori preoccupazioni.

Noi abbiamo cercato di contenere la nostra modifica nei limiti del possibile, anche per renderne agevole l'approvazione all'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Il senatore Ajroldi propone un emendamento tendente ad aggiungere, nel primo comma, dopo le parole « il contenuto del certificato di origine della macchina », le altre « o, non essendo concorso nella contraffazione, ne faccia uso».

AJROLDI. Mi fermo su questa prima parte, lasciando stare la questione del capoverso che vedremo successivamente.

La sistematica del Capo secondo del Codice penale per i reati di falsità in certificazioni prevede sempre due ipotesi: quella della falsificazione, alterazione o distruzione e quella, sotto un certo profilo meno attiva, ma non meno importante, derivante dall'uso dell'atto contraffatto o alterato. Ora, non è da escludere l'ipotesi dolosa dell'uso della macchina con il contrassegno alterato o contraffatto: quando l'articolo 469 del Codice penale recita: « ... ovvero non essendo concorso nella contraffazione fa uso della cosa che reca l'impronta contraffatta » si riferisce esclusivamente all'ipotesi dolosa. E questo è un reato che non richiede l'elemento danno (quindi, tutto quello che è stato detto prima non ha alcuna importanza) perchè si tratta di un reato formale, di un reato che si consuma immediatamente, nel momento stesso in cui si usa la cosa sapendo che è contraffatta: è un reato che presuppone il dolo generico.

Ora, a me pare che se noi consideriamo la eventualità che il secondo comma dell'articolo — così come io auspico — non contempli più l'ipotesi delittuosa, ma soltanto un'ipotesi contravvenzionale, è indispensabile a mio avviso inserire nel primo comma il secondo caso di ipotesi delittuosa: l'ipotesi cioè di colui che pur non avendo egli stesso alterato il contrassegno, ma essendo a conoscenza della alterazione, tuttavia utilizza, fa uso della macchina.

KUNTZE. A me pare che l'esempio portato dal senatore Ajroldi non sia convincente: in quel caso, infatti, si avrebbe l'ipotesi di concorso di reato.

Vorrei comunque sapere dove andrebbe inserito il periodo suggerito dall'onorevole collega.

PRESIDENTE. Nel primo comma dopo le parole « ai sensi della presente legge ».

KUNTZE. Allora, in questo caso, se uno, pur senza essere concorso nel fatto, facesse uso del certificato di origine alterato resterebbe impunito? Inserendo, infatti, lo emendamento proposto dal senatore Ajroldi dove ci ha detto l'onorevole Presidente, questo si riferirebbe solamente all'alterazione del contrassegno della macchina: viceversa il primo comma dell'articolo 15 prevede un'altra ipotesi delittuosa, tra l'altro anche più facile a verificarsi, quella dell'alterazione del certificato di origine della macchina.

AJROLDI. Indubbiamente vi è stato un equivoco. La mia proposta infatti è di inserire le parole « o non essendo concorso nella contraffazione ne faccia uso » dopo le parole « del certificato di origine della macchina ».

KUNTZE. A mio parere, poichè nell'articolo in esame non si parla affatto di contraffazione, ma sempre di alterazione, sarebbe forse preferibile per rimanere nell'ambito della terminologia usata nel disegno di legge, sostituire la parola « contraffazione » con l'altra « alterazione ».

AJROLDI. L'osservazione del senatore Kuntze è senza dubbio esatta: faccio presente, tuttavia, che ho usato il termine di contraffazione perchè è più vasto, più comprensivo di quello di alterazione. Il periodo da aggiungere potrebbe quindi essere il seguente: « o non essendo concorso nel fatto faccia uso della macchina o del certificato ».

KUNTZE. A me sembra preferibile la prima versione: l'uso della macchina, infatti, non attiene al falso, che colpisce il contrassegno e non la macchina. In tal modo, quindi, creeremmo un'ipotesi delittuosa difficilmente configurabile in concreto.

La prima versione — ripeto — mi pare sia da preferirsi perchè in realtà il fatto che, in effetti, la legge vuole punire è l'uso doloso di un certificato falso per ottenere quei benefici che la legge stessa concede oppure per truffare un terzo. Al contrario, prevedere anche l'ipotesi dell'uso della macchina, il cui contrassegno sia alterato, determinerebbe, a mio avviso, delle difficoltà veramente serie, perchè evidentemente l'uso ne può essere fatto da chiunque, dall'operaio che l'adopera, dal tecnico che la ripara e così via.

PRESIDENTE. Ma è inutile specificarlo.

AJROLDI. Se non stiamo alle premesse della codificazione penale difficilmente troveremo una via d'uscita. La macchina il cui contrassegno è stato falsificato è una macchina sotto un certo aspetto falsificata, non recando più essa quella particolare identificazione che era coperta dalla riserva di proprietà.

GULLO. Non sono d'accordo.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Proporrei di lasciare intatto il primo comma, completandolo però con le seguenti parole « Alla stessa pena soggiace chiunque, non essendo concorso nel fatto, fa uso del certificato alterato o della macchina di cui sia stato alterato, cancellato o reso irriconoscibile il contrassegno ».

KUNTZE. Accetto, per ragioni di tecnica legislativa, la modifica proposta dallo onorevole Sottosegretario di Stato, ma mantengo le mie riserve sull'uso della macchina.

PRESIDENTE. Bisognerebbe chiarire che l'uso deve avvenire scientemente.

PACE. Nei confronti del detentore non mi richiamerei alla ricettazione dolosa, ma tutt'al più al favoreggiamento. L'operaio inconsapevole non è certo punibile; mentre se sa è colpevole di reato di favoreggiamento.

PRESIDENTE. Allora il senatore Ajroldi consente alla formulazione proposta dall'onorevole Sottosegretario di Stato, ritirando il suo emendamento?

AJROLDI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al primo comma proposto dal Sottosegretario di Stato Oliva.

(*È approvato*).

È stato poi presentato dal senatore Ajroldi un altro emendamento tendente ad aggiungere all'inizio del secondo comma le parole « Fuori del caso di cui al comma precedente ».

AJROLDI. Esclusa quindi l'ipotesi dolosa.

KUNTZE. Poichè si tratta di commi dello stesso articolo, non mi sembra opportuno aggiungere quella espressione, che — come è noto — nel Codice penale normalmente viene usata nel caso di articoli a sè.

AJROLDI. Allora, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Sono stati poi presentati rispettivamente dai senatori Kuntze e Ajroldi altri due emendamenti che coincidono nella sostanza: l'uno propone di sostituire l'intero secondo comma con il seguente « Chiunque ometta di far ripristinare il contrassegno alterato, cancellato, o reso irriconoscibile da altri, apposto su macchina di cui egli abbia il possesso o la detenzione, ovvero ometta di comunicare al cancelliere del Tribunale indicato nel contrassegno, la alterazione, la cancellazione, o la intervenuta irriconoscibilità, è punito con la pena dell'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000 o con l'arresto fino a tre mesi »; l'altro invece contempla ugualmente l'ammenda, pur

non specificandone l'entità, senza però prevedere alternativamente l'arresto.

A J R O L D I . Concordo senz'altro con il testo proposto dal senatore Kuntze.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma presentato dal senatore Kuntze.

(*È approvato*).

Era stato poi presentato dal ministro Reale un emendamento tendente ad aggiungere sempre al secondo comma, dopo la parola « chiunque » le altre « entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto » e a sopprimere, dopo le parole « il possesso », le altre « o la detenzione ». Tale emendamento, però, in seguito alla approvazione dell'emendamento proposto dal senatore Kuntze, non ha ragione d'essere prevedendosi nel comma in questione soltanto un'ipotesi contravvenzionale e non un'ipotesi delittuosa.

È stato infine presentato dal senatore Ajroldi un altro emendamento del seguente tenore: alla fine dell'articolo aggiungere le parole « Si applica il disposto dell'articolo 480 del Codice di procedura penale ».

A J R O L D I . Rinuncio a questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ora ai voti l'articolo 15, il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« Chiunque alteri, cancelli o renda irriconoscibile il contrassegno apposto su di una macchina ai sensi della presente legge ovvero alteri il contenuto del certificato di origine della macchina è punito ai sensi dell'articolo 469 del Codice penale. Alla stessa pena soggiace chiunque, non essendo concorso nel fatto, fa uso del certificato alterato o della macchina di cui sia stato alterato, cancellato o reso irriconoscibile il contrassegno.

« Chiunque ometta di far ripristinare il contrassegno alterato, cancellato o reso irriconoscibile da altri, apposto su macchina di cui egli abbia il possesso o la detenzione, ovvero ometta di comunicare al cancelliere del Tribunale indicato nel contrassegno la alterazione, la cancellazione o la intervenuta irriconoscibilità, è punito con la pena dell'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000 o con l'arresto fino a 3 mesi ».

(*È approvato*).

Art. 16.

La presente legge ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 4.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,50.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari